

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni,
Marina Mercantile)

VENERDÌ 14 LUGLIO 1967

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 » (1552-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 154, 188, 192, 193, 196
ADAMOLI	193, 195
DONATI, relatore	195
GENCO	196
GIANCANE	193
GUI, Ministro della pubblica istruzione	188, 192, 193, 195, 196
LOMBARDI, relatore	193
MORABITO	195
RUSSO	188, 192, 193
ZANNIER	185

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti:

della 6^a Commissione i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Limoni, Monaldi, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zenti;

della 7^a Commissione i senatori: Adamoli, Corbellini, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Giorggetti, Guanti, Jervolino, Lombardi, Spataro, Vergani e Zannier.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 » (1552-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Informo le Commissioni riunite che la Sottocommissione, nominata nella seduta di venerdì 7 luglio per l'esame del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, a conclusione dei suoi lavori e dopo aver avuto contatti non ufficiali con esponenti delle Commissioni VIII e IX della Camera dei deputati, propone degli emendamenti, taluni dei quali puramente formali, agli articoli 2, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 33, 34, 36, 39, 40, 47 e 60.

Pertanto, se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale passando senz'altro all'esame ed alla votazione degli articoli del provvedimento modificati dalla Camera dei deputati, nonchè degli emendamenti suggeriti dalla Sottocommissione.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo e del quarto comma nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione di età scolastica.

Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'intero articolo 1 quale risulta nel testo modificato:

TITOLO I

EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA, ARTISTICA E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

(Programmi per l'edilizia delle scuole elementari, secondarie e artistiche)

La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonchè agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto

territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.

Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica.

Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Do lettura del punto *a*) dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *a*) per il relativo arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi; ».

La Sottocommissione propone di sostituire in questa lettera le parole: « per il relativo arredamento », con le altre: « per l'arredamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la lettera *a*) dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera con la sostituzione di cui sopra.

(È approvato).

Do lettura del punto *c*) dell'articolo 2 così come modificato dalla Camera dei deputati:

« *c*) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del punto *d*), aggiunto all'articolo 2 dalla Camera dei deputati:

« *d*) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati con l'emendamento testè approvato:

Art. 2.

(Oneri accessori)

Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;

b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;

d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati che riassume in sè il primo e secondo comma dello stesso articolo nel testo approvato dal Senato:

« Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3, terzo del testo del Senato, così come approvato dalla Camera:

« Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Provveditori agli studi di prima classe o a Ispettori generali del Ministero

della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma, così come approvato dalla Camera:

« Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — C, D, ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai Provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quinto comma dell'articolo 3, così come approvato dalla Camera dei deputati:

« Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato:

Art. 3.

(Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali)

Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti.

Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Provveditori agli studi di prima classe o a Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai Provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1^a classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le provincie della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

(È approvato).

Do lettura del punto b) dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per la edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con la modificazione approvata:

Art. 4.

(Comitati per l'edilizia scolastica)

Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;

b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.

(È approvato).

Do lettura del punto 1) dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 5 nel testo aggiunto dall'altro ramo del Parlamento:

« Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e lo arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli Uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'intero articolo 5 con le modificazioni testè approvate:

Art. 5.

(Compiti del Comitato centrale)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità;

2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;

3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e lo arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(È approvato).

Do lettura del sesto capoverso del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle provincie e dall'Associazione nazionale dei Comuni di Italia dei quali uno rappresentante della minoranza ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 6 inserito dalla Camera dei deputati:

« Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il Sovrintendente scolastico e l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la Regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, gli assessori alla pubblica istruzione delle provincie di Trento e Bolzano ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Partecipano altresì ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Comunico che il terzo comma del testo del Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 6 quale risulta con le modificazioni approvate:

Art. 6.

(Composizione del Comitato centrale)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle provincie e dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza.

Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il Sovrintendente scolastico e l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la Regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, gli assessori alla pubblica istruzione delle provincie di Trento e Bolzano.

Partecipano altresì ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata.

(È approvato).

Do lettura del punto 1) dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni della priorità delle opere da eseguire; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 7 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Il Comitato regionale è assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con le modificazioni approvate:

Art. 7.

(Compiti del Comitato regionale)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni della priorità delle opere da eseguire;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, è abrogata.

Il Comitato regionale è assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9.

(È approvato).

Do lettura del primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Comunico che la Camera dei deputati ha soppresso il terzo capoverso del primo comma dell'articolo 8.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura del quinto capoverso del primo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del nono capoverso del primo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Comunico che la Camera dei deputati ha soppresso il secondo ed il terzo comma (testo del Senato) dell'articolo 8.

Metto ai voti tali soppressioni.

(Sono approvate).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 8, quinto nel testo approvato dal Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati:

« Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 8, sesto nel testo approvato dal Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati:

« Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di 1^a classe, in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale o interregionale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato:

Art. 8.

(Composizione del Comitato regionale)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede;

il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo;

i Provveditori agli studi della Regione;

un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto designato dal Ministro della sanità;

due esperti designati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale.

due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di 1^a classe, in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

(È approvato).

Do lettura del punto 1), primo alinea, dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale alleggerà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale ».

La Sottocommissione propone di sopprimere le parole: « nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo alinea del punto 1) dell'articolo 9 con la soppressione testè proposta.

(È approvato).

Do lettura del secondo alinea del punto 1) dell'articolo 9 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Tale Commissione sarà costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni ».

La Sottocommissione, dopo le parole: « dal Consiglio provinciale », propone di aggiungere l'altra: « eletti ».

Metto ai voti il secondo alinea del punto 1) dell'articolo 9 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati con la modifica testè proposta.

(È approvato).

Do lettura del terzo alinea, secondo nel testo del Senato, del punto 1) dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'Ente ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto alinea del punto 1) dell'articolo 9 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonchè gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del punto 2) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del punto 4) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indica-

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

zione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.

« Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo alinea del punto 5) dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo alinea del punto 5) dell'articolo 9 così come modificato dalla Camera dei deputati:

« La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni nonchè per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo alinea del punto 5) del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura del punto 6) nel testo aggiunto, alla fine dell'articolo 9, dalla Camera dei deputati:

« 6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965, n. 874, e l'acquisto sia economicamente conveniente ».

La Sottocommissione propone di sostituire le parole: « di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965, n. 874 », con le altre: « previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il punto 6) dell'articolo 9 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati con lo emendamento testè letto.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'intero articolo 9 quale risulta nel testo modificato:

Art. 9.

(*Formazione dei programmi*)

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale alleggerà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.

Tale Commissione sarà costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Am-

ministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.

Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.

I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonché gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;

2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali

sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni nonchè per le variazioni previste dal n. 4 del primo comma dell'articolo 7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente conveniente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Termini per gli adempimenti della programmazione)

Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:

entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione a norma del n. 1) del precedente articolo 9: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;

entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;

entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali;

entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.

I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno con l'adempimento delle medesime formalità.

Al primo capoverso del primo comma, la Sottocommissione propone la seguente sostituzione: « entro tre mesi dalla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi ».

Metto ai voti il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 con la sostituzione proposta dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Nell'ultimo comma dell'articolo 10, dopo le parole: « il termine del 30 giugno », la Sottocommissione propone di inserire le altre: « dell'anno che precede quello cui si riferiscono ».

Metto ai voti tale comma con l'aggiunta testè letta.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 aggiunto *ex novo* dalla Camera dei deputati con gli emendamenti ora approvati:

Art. 10.

(Termini per gli adempimenti della programmazione)

Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:

entro tre mesi dalla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;

entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;

entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali;

entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.

I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento delle medesime formalità.

(È approvato).

Do lettura del punto a) del primo comma dell'articolo 11, 10 nel testo del Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati:

« a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edi-

6ª e 7ª COMMISSIONI RIUNITE

7ª SEDUTA (14 luglio 1967)

lizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo capoverso del terzo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo modificato:

Art. 11

(Centro studi per l'edilizia scolastica)

Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edi-

lizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di Istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di Istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) mantiene rapporti con Istituti simili, anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

di tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;

di un esperto designato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

del Direttore generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

del Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

di un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Comunico che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 11 del testo da noi approvato.

Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia o da un Assessore da lui delegato, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto di scuola secondaria nominato dal Provveditore agli studi ».

All'ultima riga, la Sottocommissione propone di sostituire la parola « nominato » con l'altra « nominati ».

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 12 con la sostituzione testè letta.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmetterà il programma bien-

nale provinciale al Ministero della pubblica istruzione ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto comma, terzo nel testo da noi approvato, così come modificato dalla Camera:

« Per il completamento di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo ».

Dopo le parole « Per il completamento » la Sottocommissione propone di aggiungere le altre « di singoli edifici o ».

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 12 nel testo della Camera con l'aggiunta testè letta.

(*È approvato*).

Do lettura del quinto comma, quarto nel testo approvato dal Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati:

« I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 12, quinto nel testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da applicarsi entro il 30 settembre 1968 ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato di cui do lettura:

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 1967-1971.

Art. 12.

(Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971)

Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia o da un Assessore da lui delegato, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto di scuola secondaria nominati dal Provveditore agli studi.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmetterà il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione.

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16.

Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

ESECUZIONE DEI PROGRAMMI.

Art. 13.

(Fornitura dell'area)

I Comuni, le Provincie, anche riuniti in consorzio, e gli altri Enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.

Il Ministro del tesoro, sentito il Prefetto e il Comitato regionale, di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che precede, quando i Comuni e le Provincie, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui, e semprechè non dispongano o non possano disporre di aree idonee.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segna-

lazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 14, secondo nel testo del Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati:

« In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 14 aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quinto comma, terzo nel testo del Senato, modificato dalla Camera dei deputati:

« Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati

intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del sesto e settimo comma dell'articolo 14 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« I membri della Commissione possono farsi sostituire.

La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Do lettura dell'ottavo comma dell'articolo 14, quarto nel testo del Senato, modificato dalla Camera dei deputati:

« Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del nono comma, quinto nel testo del Senato, modificato dalla Camera dei deputati:

« Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni approvate:

Art. 14.

(Scelta e vincolo delle aree)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.

In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.

I membri della Commissione possono farsi sostituire.

La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente ob-

bligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

(Attuazione dei piani)

La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'articolo 10 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La concessione è accordata, entro 30 giorni dalla richiesta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentiti, per le ope-

re di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:

- 1) che l'Ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;
- 2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;
- 3) che fornisca garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione ».

Al numero 3) la Sottocommissione propone di sostituire le parole « con adeguate attrezzature tecniche » con le altre « adeguatamente sul piano tecnico in entrambe le ipotesi previste dal primo comma del successivo articolo 18 ».

Metto ai voti questo comma con la modificazione testè letta.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma e del primo alinea del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti mi-

sure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori: ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Do lettura del quinto comma dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Fino alla concorrenza dell'80 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta realmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 20 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche ».

Alla prima riga, la Sottocommissione propone di sostituire il numero « 80 » con l'altro « 90 » e, nella terz'ultima riga, il numero « 20 » con l'altro « 10 ».

Metto ai voti il quinto comma dell'articolo 16 con la modificazione testè proposta.

(È approvato).

Do ora lettura del sesto e del settimo comma dell'articolo 16 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati, con la richiesta di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 16 con le modificazioni approvate:

Art. 16.

(Affidamento in concessione delle opere)

Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'articolo 10.

La concessione è accordata, entro 30 giorni dalla richiesta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:

1) che l'Ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;

2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;

3) che fornisca garanzie di provvedere adeguatamente sul piano tecnico in entrambe le ipotesi previste dal primo comma del successivo articolo 18, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per dire-

zione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni	9,00%
per opere da oltre 50 fino a 100 milioni	8,00%
per opere da oltre 100 fino a 250 milioni	7,00%
per opere da oltre 250 fino a 500 milioni	5,50%
per opere da oltre 500 fino a 750 milioni	4,50%
per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo	4,00%
per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi	3,50%
per opere di importo superiore ai 2 miliardi	3,00%

Fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta realmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche.

I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17 nel testo completamente modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica)

Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 16 non dichiarino, entro 30 giorni, di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'articolo 23 della presente legge.

In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.

Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.

Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di

pubblicazione del bando sul foglio degli annunci legali della provincia ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Do lettura del sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del settimo comma aggiunto dalla Camera:

« Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'articolo 25, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo ».

La Sottocommissione propone di sostituire le parole « articolo 25 » con le altre « articolo 20 ».

Metto ai voti il settimo comma nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati con la modificazione proposta dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 18 quale risulta nel testo modificato:

Art. 18.

(Progettazione delle opere in concessione)

Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.

Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbli-

gatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.

Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunci legali della provincia.

L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.

Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'articolo 20, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Qualora si procede all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competente per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede ».

Nella prima riga, la Sottocommissione propone di sostituire la parola « procede » con l'altra « proceda » e, alla quarta riga, la parola « competente » con l'altra « competenti ».

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera con l'emendamento proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione pro-

vinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera ha soppresso il sesto comma dell'articolo 19.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 19 con le modificazioni testè approvate.

Art. 19.

(Progettazione delle opere in esecuzione diretta)

Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine reso utile per l'esecuzione diretta delle opere.

(È approvato).

6ª e 7ª COMMISSIONI RIUNITE

7ª SEDUTA (14 luglio 1967)

Do lettura del primo comma dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa; quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 20 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« I membri della predetta Commissione possono farsi sostituire ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma, già secondo nel testo del Senato, dell'articolo 20 così come modificato dalla Camera dei deputati:

« Detta Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonchè delle somme stanziare per imprevisti in sede di progetto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 20 con le modificazioni testè approvate:

Art. 20.

(Approvazione dei progetti)

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gen-

naio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa; quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25.

I membri della predetta Commissione possono farsi sostituire.

Detta Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il riimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonchè delle somme stanziare per imprevisti in sede di progetto.

Sono altresì di competenza della predetta Commissione l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 21 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 dell'articolo 9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui al primo comma dell'articolo 20 della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 25.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo modificato:

Art. 21.

(Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata)

I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamen-

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

to di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 dell'articolo 9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui al primo comma dell'articolo 20, della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 25.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è abrogato.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma dell'articolo 22 nel testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Pertanto, l'articolo 22 rimane costituito dal primo comma già approvato dal Senato e di cui do lettura:

Art. 22.

(*Appalto-concorso*)

Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.

Do lettura dell'articolo 23 nel nuovo testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(*Appalto-concorso obbligatorio*)

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante lo impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto concorso.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quinto comma dell'articolo 24 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo modificato.

Art. 24.

(*Collaudo e consegna delle opere*)

Il collaudo delle opere, di cui al presente Capo, è disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformità alle norme vigenti.

Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata.

Le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654, e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà ai comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.

(*È approvato*).

Do lettura del primo alinea del primo comma dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta: ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo capoverso del primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« il Sovrintendente dell'Ufficio scolastico regionale o interregionale; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quinto capoverso del primo comma dell'articolo 25 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« il Dirigente la sezione per l'edilizia scolastica del Provveditorato regionale; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le funzioni di segretario del Comitato sono assolve da un funzionario in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparata. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 25 nel testo modificato:

Art. 25.

(Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche)

Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il

Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

il Provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

il Sovrintendente dell'Ufficio scolastico regionale o interregionale;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

il Dirigente la sezione urbanistica del Provveditorato regionale;

il Dirigente la sezione per l'edilizia scolastica del Provveditorato regionale;

un Ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'opera;

il Provveditore agli studi della provincia in cui l'opera deve essere eseguita;

l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditore e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolve da un funzionario in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparata.

Il Comitato di cui al primo comma è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai

6ª e 7ª COMMISSIONI RIUNITE

7ª SEDUTA (14 luglio 1967)

fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo modificato.

Art. 26.

(Interventi urgenti)

Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.

A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.

Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del secondo comma e seguenti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 9, nonché del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Consulta, di cui all'articolo 11, e degli Uffici studi e programmazione di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 a' termini dell'articolo 32 della presente legge. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 27 nel testo modificato:

Art. 27.

(Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta)

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 9, nonché del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Consulta, di cui all'articolo 11 e degli Uffici studi e programmazione di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 a' termini dell'articolo 32 della presente legge.

Sulla quota, autorizzata ai sensi del precedente comma, gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica.

Per le esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per non più di 60 unità, mediante contratto a termine rinnovabile.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia sco-

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

lastica, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 28 nel testo modificato:

Art. 28.

(Sperimentazione di edilizia scolastica)

Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 32.

Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni, e a norma dell'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonchè di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazio-

ni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 29 nel testo modificato:

Art. 29.

(Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni, e a norma dell'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonchè di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.

Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874.

La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, numero 1073.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

(Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del Regolamento generale sui

servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

All'onere relativo si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal Provveditore agli studi.

Do lettura dell'articolo 31 nel testo completamente modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica)

Nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli Ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura.

Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica, oltre alle categorie di cui all'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ammessi anche i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di Ispettore generale o di Provveditore agli studi. Sono ammessi altresì a concorso per titoli ed esami i laureati in ingegneria o in architettura con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi; lire 235 miliardi e lire 150 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo modificato.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PER IL QUINQUENNIO 1967-1971

Art. 32.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi; lire 235 miliardi e lire 150 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le spese di cui agli articoli 27 e 28, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata per l'edilizia della scuola materna e verrà erogata secondo le norme che saranno contenute nella legge per l'istituzione e il finanziamento della scuola materna statale.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 33, corrispondente al primo comma dell'articolo 35 del testo approvato dal Senato,

così come modificato dalla Camera dei deputati:

« Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione, nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie. ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ottavo capoverso del secondo comma dell'articolo 33 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari. ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 33 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 33 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente. ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo il sesto comma, ora approvato, la Sottocommissione propone di ripristinare il settimo comma del testo approvato dal Senato del quale do lettura:

« Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo. ».

Ne metto ai voti il ripristino.

(*È approvato*).

Comunico altresì che la Camera dei deputati ha soppresso l'ottavo ed il nono comma dell'articolo 33 che, come già detto, nel testo approvato dal Senato corrispondeva all'articolo 35.

Metto ai voti tali soppressioni.

(*Sono approvate*).

Do ora lettura e metto ai voti l'articolo 33 nel testo modificato:

TITOLO II

EDILIZIA UNIVERSITARIA

CAPO I

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 33.

(*Modalità per la formazione del programma*)

Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione, nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il Direttore generale dell'istruzione universitaria;

il Presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tre Rettori di Università;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34, già articolo 33 del testo del Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 34.

(Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria — Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971)

Negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 mi-

lioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37.

La Sottocommissione propone di aggiungere, all'inizio del primo comma, le seguenti parole « Ai fini del primo programma quinquennale ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 34 nel testo della Camera con l'emendamento testè letto.

(È approvato).

Inoltre, la Sottocommissione propone di invertire l'ordine di successione dei due commi dell'articolo 34.

Metto ai voti tale proposta emendativa.

(È approvata).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato:

Art. 34.

(Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria — Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971)

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37.

Ai fini del primo programma quinquennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Uni-

versità e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35 nel testo modificato dalla Camera dei deputati e che, nel testo del Senato, corrispondeva all'articolo 33:

Art. 35.

(Spese per le opere della edilizia universitaria)

Ai fini del precedente articolo sono ammesse spese per acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie e, in via eccezionale, per l'acquisto di edifici semprechè questi rispondano a criteri di funzionalità didattica e ambientale e l'acquisto sia economicamente conveniente.

Il programma quinquennale può comprendere anche spese per l'acquisto di aree disposto fra il 1° gennaio 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora tali aree siano riconosciute idonee a norma del successivo articolo 38 ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso.

Degli stanziamenti di cui all'articolo 34 il 3 per cento è accantonato anno per anno per fronteggiare situazioni derivate da eventi non prevedibili; la somma accantonata deve essere comunque impegnata non oltre l'ultimo anno del programma quinquennale.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 36, già articolo 34 del testo da noi approvato, così come modificato ed innovato dalla Camera dei deputati:

Art. 36.

(Modalità per la proposta dei fabbisogni)

Le Università e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine

unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui all'articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli lotti funzionali di quelle già iniziate o parzialmente finanziate da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti policattedra o a Dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

Al primo comma di tale articolo, la Sottocommissione propone di sostituire le parole « singoli lotti funzionali di quelle già iniziate o » con le altre « singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già iniziati o ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 36 nel testo modificato dalla Camera dei deputati con l'emendamento sostitutivo testè letto.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 36 quale risulta nel testo modificato:

Art. 36.

(Modalità per la proposta dei fabbisogni)

Le Università e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui all'articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già iniziati o parzialmente finan-

6ª e 7ª COMMISSIONI RIUNITE

7ª SEDUTA (14 luglio 1967)

ziati da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti poli-cattedra o a Dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 37 introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 37.

(Coordinamento)

Nella formazione dei piani quinquennali, di cui al primo comma dell'articolo 36, devono essere previsti i necessari coordinamenti territoriali e costruttivi tra Facoltà, Istituti e Dipartimenti.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo e secondo comma dell'articolo 38, già articolo 36 nel testo del Senato, così come modificati dalla Camera dei deputati:

« Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo, sono prescelte nell'ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università, al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per le varianti ai piani regolatori, è affidato ad una Commissione, presieduta dal Rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche, dell'Assessore ai lavori

pubblici del Comune interessato, dell'Assessore ai lavori pubblici della Provincia e di un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione. ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 38, già articolo 36 nel testo da noi approvato, così come modificato dalla Camera dei deputati:

« L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 42 del Prefetto senza limiti di valore. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 38 nel testo modificato:

Art. 38.

(Aree fabbricabili)

Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo, sono prescelte nell'ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università, al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per le varianti ai piani regolatori, è affidato ad una Commissione, presieduta dal Rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche, dell'Assessore ai lavori pubblici del Comune interessato, dell'Assessore ai lavori pubblici della Provincia e di un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il decreto di vincolo, emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 42 dal Prefetto senza limiti di valore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39 nel testo modificato ed innovato dalla Camera dei deputati rispetto al corrispondente articolo 37 approvato dal Senato:

Art. 39.

(Progettazione delle opere)

Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero per spese il cui importo non ecceda i 100 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.

Per i progetti riguardanti interi istituti o complessi di maggiore rilevanza e comunque per opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure si tratti di opere di importo superiore ad 1 miliardo di lire, il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.

I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

Nel primo comma, alla terz'ultima riga, la Sottocommissione propone di sostituire il numero « 100 » con il numero « 500 ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 39 nel testo modificato dalla Camera dei deputati con la sostituzione di cui sopra.

(È approvato).

Nel secondo comma, la Sottocommissione propone di sostituire la prima parte, dall'inizio fino alle parole « importo superiore ad un miliardo di lire » con le altre « Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 39 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati con l'emendamento sostitutivo testè letto.

(È approvato).

Do lettura e metto ai voti l'articolo 39 nel testo modificato ed emendato:

CAPO II

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 39.

(Progettazione delle opere)

Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.

Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.

I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 40, già articolo 38 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 37. ».

La Sottocommissione, per correggere un errore tipografico dello stampato, propone di sostituire le parole: « articolo 37 » con le altre: « articolo 33 ».

Metto ai voti la sostituzione proposta dalla Sottocommissione.

(È approvata).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 40 del testo modificato dalla Camera con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 40 quale risulta con le modifiche testè approvate:

Art. 40.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 33.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 41, già articolo 39 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 33. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 41 quale risulta con la modifica approvata:

Art. 41.

(Autorizzazione all'acquisto di edifici)

In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza, il Rettore, o il legale rappresentante dell'Istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 33.

In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quin-

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

quennale dell'Università o dell'Istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto.

Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 42, corrispondente all'articolo 40 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 42.

(Enti beneficiari dei contributi)

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonchè i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziati, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 43, già articolo 41 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 43.

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

Ai fini dell'erogazione dei contributi il Rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione appo-

sita certificazione attestante per ciascuna opera:

a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;

b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi;

c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi.

L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al Rettore dell'Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.

Il Rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori al Ministero della pubblica istruzione che autorizza il Rettore o il detto rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità del conto corrente.

Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del Rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.

Do lettura dell'articolo 44, già articolo 42 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 44.

(Concorso degli Enti)

Le istituzioni di cui all'articolo 42, le Regioni, le Provincie, i Comuni, i consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospe-

dali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 45, già articolo 44 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 45.

(Manutenzione degli edifici demaniali)

Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano anche agli Istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Do lettura dell'articolo 46, già articolo 45 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 46.

(Norme per la costruzione delle nuove Università)

Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro della pubblica istruzione nomina, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 33, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti. Di tali Comitati fanno parte in ogni caso un membro designato dall'Amministrazione provinciale ed uno dal Comune, sede dell'Università.

La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al Presidente del medesimo, eletto dal Comitato stesso.

I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini, di cui alla presente legge, e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico, ferme restando le disposizioni dell'articolo 39, in quanto applicabili.

I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne, e comunque non oltre due anni dalla data della loro costituzione.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 47, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 47.

(Articolazione del primo programma quinquennale)

Il programma quinquennale di cui al primo comma dell'articolo 34 sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.

I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro della pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 37 e, per i progetti già approvati, le norme previste nell'articolo 39.

Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, comprese nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, che siano state parzialmente finanziate e progettate, nonchè opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali

opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.

Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.

Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal collegio dei Presidi di facoltà, su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonchè con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione peverrà alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facoltà per le questioni di loro interesse. A tal fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facoltà saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti, della Facoltà, designati dalle rispettive Associazioni.

I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.

Nel primo comma, la Sottocommissione propone di sostituire le parole: « di cui al primo comma dell'articolo 34 » con le altre: « di cui al secondo comma dell'articolo 34 ».

Pongo ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Nel secondo comma, la Sottocommissione propone di sostituire le parole: « nei primi tre commi dell'articolo 37 » con le altre: « nei primi tre commi dell'articolo 33 ».

Pongo ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Nel terzo comma la Sottocommissione propone di sostituire il primo periodo con il seguente:

« Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, compresi nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, che siano stati parzialmente finanziati e progettati, nonchè opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo ».

Pongo ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo ai voti i primi tre commi dell'articolo 47 con gli emendamenti testè approvati.

(Sono approvati).

Allo stesso articolo è stato presentato dai senatori Trimarchi e Alcidi Rezza Lea un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

R U S S O . In assenza dei due senatori liberali, per dovere d'ufficio, faccio mio lo emendamento soppressivo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo non accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 47 quale risulta con le modifiche approvate:

Art. 47.

(Articolazione
del primo programma quinquennale)

Il programma quinquennale di cui al secondo comma dell'articolo 34 sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.

I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro della pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 33 e, per i progetti già approvati, le norme previste nell'articolo 39.

Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, compresi nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, che siano stati parzialmente finanziati e progettati, nonchè opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.

Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.

Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal collegio dei Presidi di facoltà, su terne indicate

dalla associazione dei professori di ruolo, nonchè con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione poverà alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facoltà per le questioni di loro interesse. A tal fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facoltà saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti, della Facoltà, designati dalle rispettive Associazioni.

I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 48, già articolo 46 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 48.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 49, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 49.

Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti

e formalità occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie e sono esenti dai diritti catastali.

Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere di edilizia sono realizzate direttamente dagli enti interessati o con il concorso dei medesimi.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 50, già articolo 47 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 50.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Do lettura dell'articolo 51, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 51.

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 52, già articolo 48 del testo del Senato, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

« Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969, di lire 277 miliardi nell'anno fi-

nanziario 1970 e di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1971. ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 52 quale risulta con la modifica approvata:

Art. 52.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970 e di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1971.

L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 53, già articolo 49 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 53.

I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con i decreti di cui all'articolo 56.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 54, già articolo 50 del testo del Senato, nel

testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il prestito di cui all'articolo 52 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 54 quale risulta con la modifica approvata:

Art. 54.

Il prestito di cui all'articolo 52 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 55, corrispondente all'articolo 51 del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 55.

Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Do lettura dell'articolo 56, corrispondente all'articolo 52 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 56.

Il Ministro del tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

Do lettura dell'articolo 57, già articolo 53 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 57.

All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dalla emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonché per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.

Do lettura del primo comma dell'articolo 58, già articolo 54 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 52 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

Do lettura dell'articolo 58 quale risulta con la modifica testè approvata.

Art. 58.

Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 52 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

E' autorizzata la spesa di lire 20.360 milioni da conferire ad incremento dell'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma precedente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 59, già articolo 55 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1967 al 1971, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 52 i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 32 e 34.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 60, già articolo 56 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

« Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge ».

Do lettura dei commi secondo e terzo aggiunti dalla Camera dei deputati:

« Parimenti non avranno efficacia le norme che risultassero in contrasto con l'ordinamento delle Regioni e delle provincie a statuto speciale.

Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadrebbero automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate. ».

Al secondo comma è stato presentato dai senatori Trimarchi e Alcidi Rezza Lea un emendamento soppressivo del comma stesso ed un emendamento da parte della Sottocommissione tendente a sostituire il comma stesso con il seguente: « Nelle Regioni a statuto speciale e nelle provincie di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti ».

R U S S O . Faccio mio l'emendamento soppressivo presentato dai senatori liberali.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario alla soppressione del comma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

I senatori Trimarchi e Alcidi Rezza Lea propongono di sopprimere il terzo comma.

D O N A T I , *relatore*. A mio avviso, la norma contenuta in questo comma è abnorme: non è mai avvenuto che in una legge si dettino disposizioni di abrogazione della legge stessa; ciò si fa abitualmente attraverso provvedimenti che modificano leggi precedenti. Mi sembra che questo non sia un buon modo di legiferare.

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE7^a SEDUTA (14 luglio 1967)

A D A M O L I . Noi insistiamo per il testo pervenuto dalla Camera, perchè le riserve di carattere giuridico ci sembrano non rilevanti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Posso anche ammettere che ci sia qualche elemento di estetica che disturba. Però devo far presente, come ho già fatto ieri sera, che questo comma è il frutto di una lunga trattativa che ha permesso di superare obiezioni di natura politica nei confronti del disegno di legge. Perciò non posso accettare l'emendamento. Dovrei anche dire che il mantenimento di questo comma aderisce all'accordo intervenuto con la Camera, cui non possiamo venir meno.

D O N A T I , *relatore*. Dichiaro di astenermi dalla votazione su questo comma.

L O M B A R D I , *relatore*. Sono favorevole alla soppressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 60 quale risulta con la modifica approvata:

Art. 60.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle provincie di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadrebbero automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 61, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 61.

Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti tributari già definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.

I senatori Trimarchi e Alcidi Rezza Lea propongono di sostituire il testo dell'articolo 61 con il seguente:

« Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto di fabbricati da adibire a scuole da parte di comuni non obbligati, anche per gli atti stipulati a decorrere dal..., sempre che non sia stato definito il relativo rapporto tributario. I pagamenti effettuati sono irripetibili. ».

R U S S O . Faccio mio l'emendamento.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento non è proponibile, in quanto manca l'indicazione della data.

R U S S O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 61 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 62, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 62.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura della Tabella allegata al disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA

DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI O INTERREGIONALI
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI E SEDI

1. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e per la regione della Valle d'Aosta, con sede in Torino.
2. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Savona con sede in Genova.
3. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese con sede in Milano.
4. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Gorizia, Trieste, Udine con sede in Trieste.
5. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con sede in Venezia.
6. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia con sede in Bologna.
7. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena con sede in Firenze.
8. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino con sede in Ancona.
9. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila.
10. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo con sede in Roma.
11. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno con sede in Napoli.
12. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto con sede in Bari.
13. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria con sede in Catanzaro.
14. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani con sede in Palermo.
15. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Cagliari, Nuoro, Sassari con sede in Cagliari.

La metto ai voti.

(È approvata).

A D A M O L I . I colleghi che hanno seguito il nostro lavoro credo che abbiano potuto, non dico apprezzare, ma per lo meno prendere atto dell'impegno da noi posto affinché il disegno di legge avesse un contenuto più rispondente a certe esigenze.

Le modifiche apportate hanno certamente migliorato il testo del provvedimento rispetto a quello presentato dal Governo. Nonostante questo, restano i motivi di fondo della nostra opposizione. La nostra fatica non è stata inutile; è stata forse inutile quella della maggioranza e anche dell'onorevole Ministro per convincerci della bontà di questo disegno di legge.

Dichiaro pertanto, a nome del Gruppo comunista, che voteremo contro il provvedimento.

G E N C O . Non è per una dichiarazione di voto che prendo la parola, perchè è ovvio che voterò a favore del disegno di legge. Soltanto desidererei avere dal Ministro una assicurazione. Poichè sono a conoscenza che moltissimi fabbricati non sono stati ultimati a causa delle difficoltà che si incontrano per l'approvazione della revisione dei prezzi (so di edifici nei quali mancano, ad esempio, soltanto gli infissi o gli impianti elettrici), vorrei sentir dichiarare dal Ministro che con carattere di assoluta priorità le somme disponibili saranno destinate principalmente al completamento di tali edifici.

Io ho posto il problema in occasione di un altro provvedimento; lei ricorderà, onorevole Ministro, che il senatore Zannier disse allora che non era possibile che si fosse verificato un caso come quello da me denunciato. Io attendevo questa dichiarazione e l'attendo tutt'ora, e credo, con la mia richiesta, di aver interpretato il pensiero di molti dei presenti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ieri sera abbiamo discusso a lungo per trovare un'intesa tra Camera e Senato e abbiamo concordato un articolo che dice: « Per il completamento di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma

biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo ». Che cosa vuole di più?

Z A N N I E R . Prendo la parola per esprimere il mio parere favorevole, che è conseguente all'elaborazione degli emendamenti fatta soprattutto nella riunione congiunta di ieri sera, che ha perfezionato a mio avviso questo disegno di legge e lo mette in condizione di operatività.

Dobbiamo innanzitutto tener presente che, oltre a quanto ha illustrato il signor Ministro, cioè che con criterio di priorità saranno completate le opere ritenute urgenti che sono state già iniziate, questo provvedimento porterà uno snellimento nelle procedure, sia per quanto riguarda l'approvazione dei progetti — perchè è stato tutto delegato sino a 250 milioni al Genio civile —, sia per quanto concerne gli atti conseguenti all'approvazione ed esecuzione delle opere. Non abbiamo nessun passaggio attraverso il Provveditorato alle opere pubbliche, e questo semplifica le procedure.

Sono stati poi adeguatamente ripartiti i compensi per le opere di carattere tecnico e generale. Infine, anche per quanto attiene alla scelta delle aree, sono state introdotte delle modifiche che assicurano ai comuni la disponibilità di aree ed una chiarezza di previsione, in misura sufficiente, dei piani regolatori.

Relativamente all'edilizia universitaria, sono stati riportati gli stessi criteri che in linea generale sono stati fissati per l'edilizia non universitaria. Credo, quindi, che si tratti di un provvedimento valido che recherà anche un benefico influsso sulle comunità interessate che da tempo attendono la realizzazione di queste opere.

M O R A B I T O . Il Gruppo socialista è soddisfatto dell'esito dei lavori del Comitato ristretto opportunamente designato ed è lieto che l'iter di questo disegno di legge si concluda felicemente; io personalmente sono interessato — e ci tengo a ricordarlo al Ministro, nel quadro delle raccomandazioni fatte dal senatore Genco — all'istituzione

della Facoltà di architettura nell'Università di Messina da distaccare a Reggio Calabria.

D O N A T I, *relatore*. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di questo disegno di legge. Debbo però rilevare che c'è un certo rammarico, particolarmente in me che ho seguito i lavori, per la serie di interessi estranei alle esigenze della scuola che indubbiamente si sono fatti sentire nel corso dell'elaborazione del provvedimento e che, in qualche caso, hanno certamente limitato i mezzi a disposizione della scuola per altre finalità, comprensibili e apprezzabili ma che ci dispiace debbano gravare sempre ed esclusivamente sul patrimonio che dovrebbe essere orientato al soddisfacimento delle esigenze di tutti gli alunni.

Malgrado queste riserve, riconosco tuttavia che era giunta l'ora di varare un provvedimento che permettesse all'edilizia scolastica di riprendere il suo cammino di fronte alle infinite necessità da cui tutti ci sentiamo premuti. Conseguentemente, superando ogni personale riserva, ritengo che facciamo un'opera veramente preziosa approvando e applicando, per quanto è possibile, con estrema rapidità — e mi rivolgo al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro dei lavori pubblici — questo disegno di legge affinché le somme stanziare non restino inoperanti ma si tramutino sollecitamente in opere.

G I A N C A N E. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò poche parole per sottolineare il valore positivo di questo disegno di legge che è il frutto, è vero, di un compromesso tra i vari componenti del Governo di centro-sinistra, ma che, da semplice impegno formale assunto dal Governo di centro-sinistra, diviene da oggi una realtà nel nostro Paese.

La scuola, attraverso tale provvedimento, avrà un notevole vantaggio ed io intendo sottolineare, esprimendo il voto favorevole del Partito socialista unificato, la nostra viva soddisfazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero ringraziare il Senato per la cura e la sollecitudine con cui ha affrontato l'esame di questo disegno di legge e per i miglioramenti che, dopo appassionata discussione, ha ritenuto opportuno introdurre.

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari